



COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)

Area 3 – Sociale ed Informatica

e-mail: comune@comune.misilmeri.pa.it

Prot. N.

Al responsabile dell'Area 1
Dott. Antonino Cutrona
SEDE

Oggetto: Ricorso innanzi al TAR Sicilia – Sez. Palermo promosso dal dot. Giovanni Cupidi. Costituzione in giudizio. Richiesta Relazione.-

In riscontro alla nota prot. 43450 del 28/12/2018, si comunica che è intendimento dell'ufficio costituirsi in giudizio per le medesime ragioni di cui, *ex multis*, ai ricorsi Intagliata/Ganci.-

Cordialmente.

Il Responsabile dell'Area 3
(dott. Domenico Tubiolo)

Fig. no. Pausa



COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)

Area 3 – Sociale ed Informatica

e-mail: comune@comune.misilmeri.pa.it

Prot. N.

Al responsabile dell'Area 1
Dott. Antonino Cutrona
SEDE

Oggetto: Ricorso innanzi al TAR Sicilia – Sez. Palermo promosso dal dott. Giovanni Cupidi. Costituzione in giudizio. Integrazione relazione.-

In riscontro alla nota prot. 43450 del 28/12/2018, ad integrazione della propria nota prot. 43452 del 28/12/2018, si comunica quanto segue.

Con ricorso innanzi al TAR SICILIA/Palermo il dott. Cupidi chiede la dichiarazione di illegittimità, previa adozione della misura cautelare, opposto all'istanza presentata dallo stesso con PEC del 5 novembre 2018.

Ad un attento esame degli atti d'ufficio viene in evidenza che quanto asserito dalla parte ricorrente è privo di fondamento. Invero già alla data del 13/11/2018 la dott.ssa Salerno, responsabile del procedimento, unitamente al dott. Di Palermo ed alla A.S. Lo Bue, del distretto sanitario di Misilmeri, si recavano presso l'abitazione del dott. Cupidi al fine di rivalutare il progetto assistenziale.

Con nota prot. 38140 del 14/11/2018 a firma del Sindaco, stante che il Comune non è provvisto di fondi per garantire la prosecuzione del servizio e che le attività assistenziali in favore del dott. Cupidi sono state finanziate dalla Regione Siciliana, veniva sollecitato il competente Assessorato a finanziare il progetto che questo Ente aveva predisposto ed inviato già dal mese di gennaio dell'anno 2018.

Con nota del 20/11/2018, prot. 38819, venivano notiziati gli avvocati, oggi difensori del dott. Cupidi, di quanto questo Ufficio aveva posto in essere a seguito della istanza del 5/11/2018.

In ultimo, il dott. Cupidi, in data 11/12/2018, sottoscriveva il piano individualizzato ex art. 14 l. 328/2000, cui sarebbe seguita l'attività di ricerca fondi da parte di questo Ente, tenuto conto che sul bilancio comunale non sono disponibili risorse attivabili per le medesime finalità.

Per quanto sopra si ritiene non ricorrano i presupposti per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio opposto all'istanza presentata da parte ricorrente e, per quanto di interesse, si chiede la costituzione in giudizio del Comune di Misilmeri.

Cordialmente.

Il Responsabile dell'Area 3
(dott. Domenico Tubiolo)



COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)

AREA I "Affari Generali e Istituzionali"

Al Funzionario Responsabile Area 3
Dott. Domenico Tubiolo

E, p.c.

Al Signor Sindaco

SEDE

Oggetto: Ricorso innanzi al TAR Sicilia – Sez. Palermo promosso dal dott. Giovanni Cupidi. Costituzione in giudizio. Richiesta Relazione

Il dott. Giovanni Cupidi, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Marolda, ha promosso ricorso innanzi al TAR Sicilia – sez. Palermo per la dichiarazione di illegittimità, previa adozione della misura cautelare, del silenzio opposto all'istanza presentata dal ricorrente con pec del 5 novembre 2018, volta alla proroga e rinnovo del Piano di Assistenza individualizzata finora erogato dal Comune di Misilmeri (e dal Distretto socio-sanitario 36 di Misilmeri) nonché per l'accertamento dell'obbligo delle Amministrazioni intimare di:

- 1) prorogare il Piano di Assistenza individualizzato finora erogato, per ulteriori dodici mesi;
- 2) di rivalutare e implementare la misura finora erogata con assegnazione di risorse sufficienti ad assicurare il servizio in conformità alla valutazione multidimensionale laddove attesta che "è necessaria e indispensabile la presenza costante di un operatore specializzato per h 24";
- 3) Risarcimento del danno del ritardo.

Pertanto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della disciplina contenente i criteri inerenti il conferimento degli incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con atto di G.C. n. 85/2016, si chiede di comunicare se sussistano ragioni per resistere al giudizio instaurato; a tal fine, conformemente alla sopra richiamata disciplina, dovrà essere inviata analitica relazione nella quale dovranno essere evidenziate le ragioni sostanziali di questo Comune.

Atteso che i tempi dell'eventuale costituzione in giudizio sono molto brevi, si chiede l'evasione della presente nota entro gg. 5 dalla sua assegnazione a codesta Area. L'eventuale silenzio sarà ritenuto quale mancanza di volontà in ordine alla resistenza al giudizio.

Il ricorso in questione è stato assegnato dall'ufficio di protocollo anche a codesta Area 3 (prot. n. 43330 del 27.12.2018).

Distinti saluti.

COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

Oggetto: disciplinare di incarico relativo al ricorso promosso innanzi al TAR Sicilia – Palermo dal dott. Giovanni Cupidi contro il Comune di Misilmeri e l'ASP di Palermo, Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri.

L'anno duemiladiciannove il giorno _____ del mese di _____ in Misilmeri nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

- Il Comune di Misilmeri (di seguito Comune) con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, Codice fiscale: 86000450824, qui rappresentato dal Dott. Antonino Cutrona, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali ed istituzionali, giusta provvedimento sindacale n. 10/2015, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

E

L'avv. Giuseppe Ribaudò, del foro di Termini Imerese (di seguito legale) nato a Palermo il 01.09.1968, con studio legale in Palermo, Via Mariano Stabile 241, C.F.: RBDGPP68P01G273I, Partita IVA: 04870410828, iscritto all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Termini Imerese.

Premesso che

il Comune di Misilmeri intende avvalersi dell'assistenza legale per resistere al ricorso promosso innanzi al TAR Sicilia – Palermo dal dott. Giovanni Cupidi contro il Comune di Misilmeri e l'ASP di Palermo, Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri;

Con provvedimento del Sindaco n. _____ del _____, si è provveduto alla nomina dell'Avvocato _____, cui affidare l'assistenza legale per resistere al ricorso promosso innanzi al TAR Sicilia – Palermo dal dott. Giovanni Cupidi contro il Comune di Misilmeri e l'ASP di Palermo, Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri, autorizzando il Responsabile del Settore all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali.

Ciò premesso:

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico legale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1) L'incarico ha per oggetto l'assistenza legale per la resistenza al ricorso promosso innanzi al TAR Sicilia – Palermo dal dott. Giovanni Cupidi contro il Comune di Misilmeri e l'ASP di Palermo, Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri;

Art. 2) Il valore della causa è indeterminato;

Art. 3) Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma complessiva di € 4.011,86, comprensivo di IVA, spese generali, CPA e ritenuta d'acconto come per legge, previsti dalle tariffe professionali vigenti nel tempo in materia amministrativa. Convengono le parti che, ove anche una delle attività professionali previste nel preventivo di spesa non venga svolta, è chiaro che il relativo importo verrà

detratto dal totale, mentre se sarà necessario ai fini della migliore difesa dell'Ente Locale svolgere o modificare una delle citate attività professionali, si comunicherà la relativa variazione supportandola da adeguata motivazione.

- Art. 4) E' fatto obbligo del professionista la stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente;
- art. 5) E' fatto obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché degli atti di controparte;
- Art. 6) E' fatto obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- Art. 7) E' fatto al professionista obbligo di rendere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- Art. 8) E' fatto obbligo al legale, di partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche in corso del suo svolgimento a richiesta del Comune;
- Art. 9) E' previsto l'abbattimento del 25% del compenso pattuito in caso di soccombenza o abbandono del giudizio e abbattimento del 10% in caso di soccombenza;
- Art. 10) In caso di vittoria nel giudizio da parte del Comune il professionista ha diritto a percepire il maggiore compenso conseguente alla liquidazione operata dal Giudice che sia effettivamente incassata;
- Art. 11) Il Legale incaricato ha diritto all'integrale rimborso delle spese vive documentate;
- Art. 12) E' fatto obbligo al legale incaricato, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, di curare per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, resta inteso tra le parti che le spese borsuali per tale attività saranno a carico del Comune e che, inoltre, il Legale ha diritto a percepire i compensi giudizialmente liquidati per l'attività suddetta che saranno effettivamente incassati dal Comune;
- Art. 13) E' fatto obbligo al professionista incaricato di rendere la rendicontazione di cui all'art. 10 della vigente disciplina contenente i criteri per l'affidamento di incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della G. C. n. 85 del 27.09.2016;
- Art. 14) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
- Art.15) L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari, o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.

A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

- Art. 16) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari).
- Art. 17) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa.
- Art. 18) Il Comune, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesti dal legale.
- Art. 19) Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- Art. 20) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
- Art.21) Il professionista si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Misilmeri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2015, del quale ha preso conoscenza e per il quale si dichiara piena accettazione.

La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Avv.

Il Responsabile dell'Area 1
(dott. Antonino Cutrona)